

N. 02391/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03168/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

Alessandra Arena, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Pagana e Fabrizio Tigano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisabetta Schillaci in Catania, via Ventimiglia, 228 (St. Fiume);

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Alessandra Polimeni;

per l'annullamento

a) della delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del

- 17 marzo 2010 con il quale viene indicato in numero di posti pari a 225, dei successivi provvedimenti dell'Ateneo di stima del contingente (cfr. all. n. 1);
- b) del D.M. 02 luglio 2010 con il quale è fissato, per l'anno accademico 2010 / 2011, il numero di posti disponibili e livello nazionale, ripartendolo fra le Università, nella parte in cui limitano il numero dei posti della Università intimata a 200 unità (cfr. all. n. 2);
- c) del D.M. 11 giugno 2010 contenente “definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica / Magistrale programmati a livello nazionale – anno accademico 2010/2011” (cfr. all. n. 3);
- d) della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2010/2011, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre il 200° posto e, quindi, non ammessa al corso (cfr. all. n. 4);
- e) del decreto emesso dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina in data 09 luglio 2010 (cfr. all. n. 5);
- f) della prova di ammissione predisposta da tale commissione e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie allegate nella parte in cui pregiudicano la collocazione della ricorrente;
- g) di tutte le operazioni di concorso, nella parte di interesse;
- h) del verbale della Commissione del concorso del 02 settembre 2010 (cfr. all. n. 6);
- i) del D.M. 21 ottobre 2010 con il quale viene rideterminato, per

l'Università degli Studi di Messina, il numero dei posti disponibili quantificato in complessive 220 unità; nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, adottati dai resistenti in relazione al procedimento per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2010 / 2011 (cfr. all. n. 7);

l) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina del 25.10.2010 (cfr. all. n. 8);

m) di ogni atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, del concorso ivi espressamente compresi, ove occorra e nei limiti d'interesse: i verbali della Commissione del concorso relativi alle operazioni preliminari allo svolgimento della prova, non conosciuti, gli atti e/o provvedimenti recanti l'attribuzione dei punteggi delle prove della ricorrente;

per l'accertamento e/o il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere ammessa e, conseguentemente iscritta al primo anno del Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina per l'anno accademico 2010 / 2011 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

e per la condanna della Università degli Studi di Messina all'adozione dei relativi provvedimenti ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Messina;

Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la presente controversia residua con riferimento ai motivi sub 1, 3 e 5, come precisato da parte ricorrente con istanza del 12 luglio 2011, ove si dichiara la rinuncia alle ulteriori censure del ricorso;

Rilevato che tali motivi, nei quali la ricorrente insiste, concernono profili di illegittimità di atti provenienti dall'autorità centrale, e che, anche nella considerazione della necessaria univocità di valutazione in tutto il territorio nazionale, la trattazione della controversia in questione esula dalla competenza di questo Tribunale per rientrare in quella del TAR del Lazio;

Ritenuto, pertanto di non decidere sull'istanza cautelare a norma del combinato disposto degli artt. 13, c3, 15, comma 5 e 16, c.2 cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), dichiara il proprio difetto di competenza

ed indica quale Giudice competente il TAR del Lazio, sede di Roma,
ai sensi dell'art. 13, c.3 cod. proc. amm

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre
2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)